

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 987

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VALITUTTI e BONEA

*Presentata il 19 febbraio 1964*

Disposizioni per il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo forestale dello Stato svolgono compiti per larga misura affini e soggiacciono ad analoghe disposizioni per quanto riguarda l'arruolamento, la disciplina, l'avanzamento, il matrimonio, il trattamento economico in servizio. Non così, invece, per quanto riguarda il collocamento a riposo dei sottufficiali e militari di questi Corpi, per i quali i limiti di età sono così stabiliti:

a) per il Corpo guardie di pubblica sicurezza: 60 anni per i marescialli dei tre gradi, 58 anni per i brigadieri e vicebrigadieri, 56 anni per le guardie scelte e le guardie (articolo 1 della legge 11 marzo 1955, n. 85, confermato dall'articolo 26 della legge 3 aprile 1958, n. 460);

b) per il Corpo forestale dello Stato: 60 anni per i marescialli dei tre gradi, 58 anni per i brigadieri e vicebrigadieri, 56 anni per i militari di truppa (articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538);

c) per il Corpo agenti di custodia: 55 anni per tutti i gradi (articolo 26 della legge 18 febbraio 1963, n. 173);

d) per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 57 anni per i marescialli dei tre gradi, 56 anni per i brigadieri, 55 anni per i vicebrigadieri, 53 anni per i vigili scelti e i vigili (articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 364);

e) per l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle guardie di finanza: 59 anni per i marescialli maggiori (cariche speciali), 56 anni per i marescialli maggiori, 55 anni per i marescialli capi e marescialli d'alloggio, 54 anni per i brigadieri e vicebrigadieri, 53 anni per gli appuntati, 49 anni per i carabinieri e guardie di finanza.

Non sembra sussistere alcuna effettiva ragione che giustifichi questa sperequazione di trattamento; per cui appare equo corrispondere alle aspettative di oltre 200 mila appartenenti ai suddetti Corpi che chiedono eguaglianza di trattamento, unificandolo a quello più favorevole ora vigente per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo forestale dello Stato (60 anni per i marescialli, 58 per i brigadieri e vicebrigadieri, 56 anni per i militari di truppa).

Il provvedimento non è oneroso per lo Stato, in quanto si tratta di mantenere in servizio, per pochi anni ancora, personale già pagato dallo Stato, dando per altro agli interessati la possibilità — sulla base dell'articolo 1, 3° ca-

povero, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 — di guadagnare ulteriori scatti di stipendio biennali e di maturare così una pensione maggiore, analoga a quella degli appartenenti al Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e al Corpo forestale che si trovano in analoghe condizioni. Allo Stato, per altro, deriverà il beneficio di

mantenere in servizio personale esperto e di tenere al completo gli organici dei Corpi citati, anche in relazione al noto fenomeno del diminuito afflusso di giovani aspiranti all'arruolamento.

In considerazione delle attese e delle necessità degli interessati, si auspica l'urgente approvazione del provvedimento.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

Per la cessazione dal servizio attivo o continuativo dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano i limiti di età previsti per i pari grado appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e al Corpo forestale dello Stato, rispettivamente previsti dall'articolo 1 della legge 11 marzo 1955, n. 85, confermato dall'articolo 26 della legge 3 aprile 1958, n. 460, e dall'articolo 3 della legge 4 maggio 1951, n. 538.